



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921

Roma - Lunedì 26 dicembre

Numero 302

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente:
In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno L. 65
» » semestre » 38
» » trimestre » 30

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno L. 120
» » semestre » 80
» » trimestre » 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - Errata-corrige.

- LEGGE 8 dicembre 1921, n. 1830, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per l'importo di lire 440 milioni, per spese straordinarie.
- LEGGE 8 dicembre 1921, n. 1831, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per l'importo di L. 92 milioni, onde provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna.
- LEGGE 11 dicembre 1921, n. 1832, che converte in legge il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, concernente la istituzione, presso la R. scuola superiore di agricoltura in Milano, di una stazione sperimentale del freddo.
- LEGGE 11 dicembre 1921, n. 1833, che converte in legge, apportandovi una modificazione, il R. decreto 7 marzo 1920, n. 325, relativo alla fondazione, con sede in Milano, di un Istituto sperimentale di meccanica agraria.
- REGIO DECRETO 22 novembre 1921, n. 1821, che modifica quello 13 maggio 1920, n. 606, relativo alla istituzione del Consiglio per le industrie cinematografiche.
- REGIO DECRETO 22 dicembre 1921, n. 1851, che proroga al 1° aprile 1922 l'entrata in vigore nelle nuove provincie del Regno del Codice penale e di procedura penale e delle altre leggi penali.
- REGI DECRETI nn. 1779, 1786, 1788, 1791, 1792, 1827 e 1828 concernenti: modifica di statuto, erezione in Ente morale, applicazione di tassa di soggiorno, elevazioni di contributi scolastici e accettazione di donazione.

Errata-corrige.

Nel Regio decreto-legge 3 novembre u. s., n. 1734, pubblicato nel n. 294 della *Gazzetta ufficiale* del 16 dicembre p. p., l'intestazione della tabella B, annessa al decreto stesso, è stata erroneamente così riportata:

« Sussidi continuativi o temporanei e aumenti provvisori di cui all'art. 1 del R. decreto », mentre, invece, deve leggersi:

« Assegni di invalidità continuativi o rinnovabili e aumenti provvisori di cui all'art. 1 del R. decreto », come è detto nel testo originale e come qui si rettifica.

Legge 8 dicembre 1921, n. 1830, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per l'importo di lire 440 milioni, per spese straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ulteriori spese straordinarie l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per l'importo di lire quattrocentoquaranta milioni.

Detta somma verrà stanziata per lire duecentoquaranta milioni nell'esercizio finanziario 1922-1923 e per le residuali lire duecento milioni nell'esercizio 1923-1924.

Art. 2.

Il ministro del tesoro provvederà mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che crederà più opportuni, i fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Legge 8 dicembre 1921, n. 1831, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per l'importo di L. 92 milioni onde provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per il primo impianto della nuova gestione delle ferrovie dello Stato in Sardegna, per i miglioramenti ed ampliamenti di impianti occorrenti sulle linee riscattate dalla Compagnia Reale delle ferrovie sarde, e per gli aumenti della relativa dotazione di materiale rotabile e d'esercizio, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per lo importo di L. 92.000.000 (novantadue milioni).

Detta somma verrà stanziata per lire trentadue milioni nell'esercizio finanziario 1920-1921, quindici milioni in ciascuno degli esercizi 1921-1922 e 1922-1923 e dieci milioni in ciascuno degli esercizi 1923-1924, 1924-1925 e 1925-1926, in aggiunta agli stanziamenti per spese di carattere patrimoniale delle ferrovie dello Stato dipendenti da precedenti provvedimenti.

Alla somministrazione dei corrispondenti fondi il ministro del tesoro provvederà mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme da esso ritenute opportune.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Legge 11 dicembre 1921, n. 1832, che converte in legge il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, concernente la istituzione, presso la R. scuola superiore di agricoltura in Milano, di una stazione sperimentale del freddo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia scuola superiore di agricoltura di Milano, una « Stazione sperimentale del freddo » stabilendone le attribuzioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Legge 11 dicembre 1921, n. 1833, che converte in legge apportandovi una modificazione il R. decreto 7 marzo 1920, n. 325, relativo alla fondazione, con sede in Milano, di un Istituto sperimentale di meccanica agraria.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge, con l'emendamento di cui all'articolo seguente, il R. decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione con sede in Milano dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria.

Art. 2.

È soppresso il capoverso dell'art. 2 del R. decreto 7 marzo 1920, n. 325;

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 22 novembre 1921, n. 1821, che modifica quello 13 maggio 1920, n. 606, relativo alla istituzione del Consiglio per le industrie cinematografiche.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 606, che stabilisce presso il Ministero dell'industria e commercio il Consiglio per le industrie cinematografiche;

Visto il R. decreto 10 luglio 1921, n. 1018, che modifica quello su indicato:

Considerata la opportunità di aggiungere al Comitato per le industrie cinematografiche un componente da scegliersi fra tutte le categorie rappresentate nel Consiglio, ad eccezione dei funzionari;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 7 del R. decreto del 13 maggio 1920, n. 606, già modificato dal R. decreto 10 luglio 1921, n. 1018, è sostituito il seguente:

Art. 7. — Il Comitato è composto oltre che del funzionario che dirige i servizi dell'industria e del rappresentante del Ministero dell'interno, i quali ne fanno parte di diritto, di altri quattro consiglieri eletti dal Consiglio dei quali due fra quelli indicati nell'art. 3 della lettera a) alla lettera b), uno fra quelli indicati nell'art. 3 dalla lettera a) alla lettera h) ed uno fra quelli indicati dall'art. 3 lettera i) del suddetto decreto.

Art. 2.

Ai membri del Consiglio per le industrie cinematografiche non residenti in Roma è dovuta la indennità di viaggio e di soggiorno disposta dalle leggi vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BLOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1851, che proroga al 1° aprile 1922 l'entrata in vigore nelle nuove provincie del Regno del Codice penale e di procedura penale e delle altre leggi penali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1332, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i RR. decreti 23 giugno 1914, n. 887, e 19 giugno 1921, n. 917, concernenti l'unificazione legislativa nelle nuove Provincie in materia penale e di stampa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata al 1° aprile 1922 l'entrata in vigore, nelle nuove Provincie del Regno, del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle altre leggi penali, ivi pubblicate col R. decreto 23 giugno 1921, numero 887.

Art. 2.

È altresì prorogata al 1° aprile 1922 l'entrata in vigore delle leggi sulla stampa pubblicate nelle nuove Provincie, con il R. decreto 19 giugno 1921, n. 917, ad eccezione delle leggi 28 giugno 1906, n. 273, e 7 luglio 1910, n. 432, indicate con le lettere F) e G) del decreto medesimo, le quali entreranno in vigore il 1° gennaio 1922, con le disposizioni transitorie contenute nei seguenti articoli.

Art. 3.

Fino a che, nelle nuove Provincie, non entrerà in vigore il Codice penale italiano, agli articoli 338 e 339 di detto Codice, menzionati nell'art. 1 della legge

28 giugno 1906, n. 278 s'intende sostituito il corrispondente paragrafo 516 del Codice penale austriaco.

Nel caso di arresto in flagranza, l'imputato di alcuno dei fatti, preveduti nel suddetto parag. 516 Codice penale austriaco, è immediatamente giudicato dalla competente autorità giudiziaria; il procuratore di Stato formula l'atto di accusa, salva la concessione obbligatoria all'imputato, che ne faccia richiesta, di un termine minimo di 3 giorni per presentare le prove a difesa.

Art. 4.

La competenza a conoscere della contravvenzione preveduta nell'art. 1 della legge 7 luglio 1910, n. 432, appartiene ai giudizi distrettuali: fino all'entrata in vigore del Codice penale italiano, alla pena dell'ammonda s'intende sostituita quella della multa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1779. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono modificati alcuni articoli dello statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro di Firenze e provincia, con sede nella città stessa.

N. 1786. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Pio Lascito « Nino Baglietto » con sede nel comune di Cogolsto, viene eretto in Ente morale, sotto una propria amministrazione, ed è approvato lo statuto organico relativo.

strazione, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1788. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Pettinego (Novara) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1791. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Occhiobello deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 15815,69 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 883, è elevato a L. 18915,69, a decorrere dal 1° settembre 1921.

N. 1792. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Roma è autorizzato ad accettare la donazione del sig. Vitaliano Rottellini a favore dell'Università medesima, per la istituzione di due borse di studio a favore di studenti figli di giornalisti.

N. 1827. Regio decreto 11 agosto 1921, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Piobesi Torinese deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già consolidato in L. 4214,84 col R. decreto 2 dicembre 1917, n. 2123, è elevato a L. 5486,84 a decorrere dal 1° ottobre 1919.

N. 1828. Regio decreto 6 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Albiano d'Ivrea deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3800,60, col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 6842,60 a decorrere dal 1° ottobre 1921.